

## **Sentenza N. 65 del 12 aprile 2013**

**Materia:** concorrenza e commercio

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali):

- art. 3 che detta una serie di limiti e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio;
- art. 4 che prevede temporaneamente (nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio) la sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 e dichiarazione di non fondatezza della questione relativamente all'articolo 4.

Relativamente all'art. 3 della Legge della Regione Veneto 30/2011, il ricorrente ha impugnato la parte che detta una serie di limiti e restrizioni agli orari e alle giornate di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa riservata dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza, peraltro, esercitata con l'approvazione dell'art. 31, comma 1, del d.l.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 che ha esteso in via permanente a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di cibi e bevande.

Relativamente all'articolo 4 della legge della Regione Veneto 30/2011 che prevede temporaneamente (nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio) la sospensione dei procedimenti amministrativi per il

rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, il ricorrente ha lamentato la violazione:

- dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (che sembrerebbe consentire limiti ai nuovi accessi all'attività di servizio soltanto per motivi imperativi di interesse generale e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità);
- dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., che riserva alla competenza legislativa riservata dello Stato la materia della tutela della concorrenza.

La Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso verso l'art. 3 della l.r.30/2011 per carenza di interesse, motivandola dalla mancata impugnazione contestuale dell'art. 5 che, richiamando, per quanto non espressamente disciplinato, il decreto legislativo 114/1998, come attuato dalla legge regionale 62/1999, e la legge regionale 15/2004, avrebbe fatto rivivere una disciplina della concorrenza più restrittiva di quella censurata.

La corte ha respinto tale eccezione in considerazione che la richiamata legge regionale 15/2004 è stata abrogata dall'art. 30, comma 1, lett. a) della legge regionale 50/2012, mentre l'altra legge richiamata, la 62/1999, aveva per unico oggetto - ormai non più significativo, in considerazione della liberalizzazione degli orari su tutto il territorio nazionale (art. 31, comma 1, d.l.201/2011) - la delega delle province ad individuare i comuni turistici ai fini delle deroghe agli orari di vendita.

La Regione Veneto ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso verso l'art. 4 della l.r.30/2011 per sopravvenuta carenza di interesse, perché la norma è stata abrogata dall'art. 30, comma 1, lett. f), dalla successiva l.r. 50/2012. Anche questa eccezione è stata respinta dalla Corte in considerazione che la norma abrogata, non necessitando di alcun ulteriore atto di esecuzione, potrebbe aver trovato comunque attuazione per il tempo in cui era in vigore e determinato la sospensione di procedimenti amministrativi di autorizzazioni commerciali.

Giudicando nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata verso l'art. 3 della legge della Regione Veneto 30/2011, dichiarandone illegittima la norma e riconfermando la legittimità costituzionale

della liberalizzazione degli orari, aperture e chiusure commerciali prevista dall'art. 31, comma 1, del d.l.201, sul quale ultimo, con la sentenza 299/2012, la medesima Corte si era già pronunciata, inquadrandone l'oggetto nella materia della "tutela della concorrenza" riservata all'esercizio dell'attività legislativa statale.

La Corte non ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità sollevata verso l'art. 4 della legge della Regione Veneto 30/2011 distinguendo dall'aspetto riguardante il riconoscimento della competenza statale o regionale a legiferare in materia, l'aspetto sostanziale che inerisce al contrasto della norma (che prevede la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazioni di attività commerciali) con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE.

La Corte ha precisato che, mentre in materia di liberalizzazioni di orari, il legislatore statale ha dettato, con l'art. 31, comma 1, del d.l. 201/2011 una disciplina di immediata applicazione, al contrario, relativamente alla materia riguardante l'apertura di nuove attività commerciali, l'art. 3 del d. l. 138/2011, conv. con modif. nella Legge 148/2011, ha previsto il termine del 30 settembre 2012 per l'adeguamento, da parte dei Comuni, Province, Regioni e Stato dei rispettivi ordinamenti, al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica private sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. L'obbligo di adeguamento ora richiamato è stato successivamente confermato dall'art.1 del d.l. 1/2012 che ne ha spostato il termine al 31 dicembre 2012. Per i fondamenti normativi richiamati, pertanto, la Corte non ha accolto la censura relativa alla competenza, ritenendo che la Regione Veneto abbia legittimamente legiferato sulla base di un obbligo normativo statale.

L'art. 4 della legge Veneto 30/2011, nel prevedere la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazioni di attività commerciali, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, pone una questione sostanziale di violazione dell'art.117, primo comma, Cost., per contrasto della norma con la direttiva 2006/123/CE che sembrerebbe consentire limiti ai nuovi accessi all'attività di servizio soltanto per motivi imperativi di interesse generale e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità

la Corte, richiamando la propria sentenza 176/2004, ha *"ritenuto che la presenza di un termine finale certo entro il quale veniva a cessare il periodo di sospensione*

rendeva non irragionevole il limite all'iniziativa economica privata per la salvaguardia di un bene di rilievo costituzionale ... nel caso in esame la sospensione del procedimento è funzionalmente e temporalmente collegata all'esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione succedutesi in un arco temporale molto limitato. L'adozione di una misura meno restrittiva avrebbe potuto determinare il rischio di autorizzare grandi strutture di vendita, in contrasto con le successive misure che sarebbero state approvate".